

di Ilaria Bonuccelli

Prima Empoli, ora Livorno. Il Tar della Toscana si ripete, a distanza di pochi giorni: non può essere il prefetto a cancellare la trascrizione dei matrimoni omosex nei registri dello Stato civile. Neppure se a ordinarlo è il ministro dell'Interno in persona. Certo, il tribunale amministrativo, anche questa volta, non si pronuncia a favore della coppia di livornesi che si sono sposati in Spagna. Per la seconda volta, rimette la questione nelle mani del giudice ordinario. L'unico - ribadisce il giudice amministrativo - che ha il potere di cancellare, modificare, apporre qualsiasi variazione a un atto di stato civile.

Non è un'invenzione del Tar Toscana. Lo dice la legge. Dal codice civile in giù. Solo l'autorità giudiziaria può modificare gli atti dell'ufficiale dello Stato civile. La norma (una volta tanto) è chiara. A questo si appella il Tar per dichiarare «inammissibile il ricorso della coppia livornese per difetto del giudice adito». Hanno sbagliato a scegliere il Tar, insomma. Dovevano andare dal giudice ordinario. La decisione, quindi, è negativa o positiva? Secondo l'avvocato Federica Temporelli di Rosignano, che assiste la coppia, non è affatto negativa, anche se il giudizio di merito viene affidato al giudice ordinario. «L'aspetto positivo di questo dispositivo del Tar nei confronti del prefetto di Livorno, che ricalca quello nei confronti del prefetto di Firenze, per la coppia di Empoli - evidenzia - è che il diritto alla trascrizione

Matrimonio gay, il Tar bocchia anche il prefetto di Livorno

«Non può cancellare dallo Stato civile le nozze celebrate in Spagna»
E' la seconda sentenza, il tribunale toscano prova a fare giurisprudenza



Un matrimonio gay (foto d'archivio)

viene riconosciuto come un diritto soggettivo della coppia. In sostanza, il Tar riconosce alla coppia il diritto a richiedere la trascrizione a fini certificativi, come presa d'atto di un evento accaduto, anche se

all'estero. E anche se in Italia, al momento, quell'evento non ha alcun effetto giuridico concreto».

Certo i passi da compiere per arrivare al riconoscimento del matrimonio o, quanto me-

no del legame giuridico, sono ancora enormi in Italia. Semplicemente perché - come ricorda il Tar Toscana nel dispositivo - anche il Parlamento non ha legiferato in materia, malgrado i tanti richiami dell'Europa, in particolare della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. La Cedu, infatti, rimanda ai Parlamenti degli stati membri dell'Unione l'obbligo di legiferare in materia di coppie di fatto e di unioni fra persone dello stesso sesso, ma l'Italia continua a ignorare la materia nonostante le numerose censure.

Così il Tar in Toscana, anche di fronte a questo ennesimo ricorso (e non è l'ultimo) si è comportato come ha già fatto, tracciando un indirizzo giurisprudenziale. Dichiarò inesistente il potere con cui il prefetto di Livorno il 18 novembre ha cancellato la trascrizione del matrimonio spagnolo dei due livornesi. Il matrimonio

era stato trascritto dal sindaco di Livorno il 7 ottobre, lo stesso giorno in cui il ministro dell'Interno ha emanato la circolare che impone ai prefetti di ordinare ai Comuni di non trascrivere le nozze gay. In questa direzione si stanno esprimendo anche altri Tar, compreso quello Lombardia, che, però, è andato anche oltre: si è già espresso a favore del diritto del Comune di trascrivere i matrimoni sul registro dello Stato civile.

Il Tar Toscana, invece, non si è ancora pronunciato sui ricorsi presentati a sostegno delle coppie da parte dei Comuni, come quello di Empoli. Per cui c'è attesa sulla posizione che assumerà. Infatti, nelle motivazioni della decisione ricorda che in Italia la Costituzione (e il codice civile) tutela il matrimonio come istituzione fra persone di sesso diverso (articolo 29), demandando all'articolo 2 la tutela delle unioni omosessuali come «formazioni sociali». In questo senso vanno anche le sentenze della Consulta, che pure riconoscono il diritto alle coppie gay alla regolamentazione giuridica della propria posizione. E dall'altra, però, cita una Cassazione del 2015 che riconosce «l'unione omoaffettiva come idonea ad acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte quelle situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali che scaturiscono dalla relazione in questione».